

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (II)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	16
FINANZE (VI)	»	22
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	23
<i>INDICE GENERALE</i>	»	35

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvato dal Senato e petizione n. 638 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	12
Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento. C. 1505 Belcastro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	13

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, osserva che il testo unificato si compone di 41 articoli, gran parte dei quali rientrano negli ambiti di competenza della Commis-

sione Giustizia, poiché attinenti ai profili sanzionatori disciplinati dal Codice della strada. Procede pertanto all'illustrazione delle principali norme di interesse di questa Commissione.

L'articolo 1 detta disposizioni relative all'equipaggiamento dei veicoli.

Il comma 2, in particolare, introduce il comma 3-*bis* all'articolo 77 del codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa da 779 a 3.119 euro chiunque importa, produce per la commercializzazione o commercializza pneumatici di tipo non omologato. Tali pneumatici sono soggetti a sequestro e confisca amministrativa. È da chiedersi se sia congrua la predetta sanzione, considerato che è di medesima entità di quella prevista per la fattispecie più grave relativa alla produzione o messa in commercio di un veicolo non conforme al tipo omologato, di cui al comma 3 del medesimo articolo 77. Potrebbe essere piuttosto opportuno inserire

nel nuovo comma 3-*bis* una clausola di chiusura che facci salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato.

L'articolo 3, al comma 1 modifica l'articolo 79 del codice della strada, ed estende la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 chi circola con i dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa (che l'articolo 80 prevede siano soggetti a revisione periodica e che l'allegato IX del regolamento di esecuzione del codice individua analiticamente) non funzionanti.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 80, comma 14, del codice, modificando le sanzioni conseguenti alla circolazione con veicolo non revisionato. Si prevede, tra l'altro, che, in caso di circolazione con veicolo non revisionato, venga annotato sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione e venga disposto il fermo amministrativo per 90 giorni. La circolazione del veicolo è consentita al solo fine di recarsi ad effettuare la revisione presso una delle imprese di autoriparazione accreditate ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. È da valutare l'opportunità di prevedere in aggiunta alla sanzione pecuniaria anche la sanzione del fermo amministrativo, il quale opererebbe anche nel caso in cui sia stata nel frattempo fatta la revisione del veicolo. Parrebbe più congruo applicare tale sanzione in caso di recidiva, cioè nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione.

Il comma 3 introduce due modifiche all'articolo 97 del codice della strada, che reca la disciplina della circolazione dei ciclomotori. Si inasprisce la sanzione prevista per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista, prevedendo che essa sia pari ad una somma da euro 1000 a euro 4000 (in luogo dell'attuale sanzione da euro 78 a euro 311); viene incrementata anche la

sanzione per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti, che il disegno di legge fissa in una somma da euro 148 a euro 594 (in luogo dell'attuale sanzione da euro 78 a euro 311). Aumenta, inoltre, la sanzione prevista per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili portandola ad una somma da euro 74 a euro 296 (in luogo dell'attuale somma da 23 a 92 euro).

L'articolo 5 introduce il sistema della targa personale, destinata non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà o di altra modificazione del titolo (costituzione di usufrutto, locazione, esportazione all'estero, cessazione della circolazione). Si dispone altresì che le targhe non possono essere abbinata a più di un veicolo.

L'articolo 6, introducendo il nuovo articolo 94-*bis* nel codice della strada, prevede limitazioni alla intestazione dei veicoli. In particolare, il nuovo articolo prevede che le immatricolazioni, i trasferimenti di proprietà e il rilascio della targa non possano avvenire nei confronti di minori non emancipati o di disabili psichici, né in contestazione tra persone fisiche e persone giuridiche, oppure in commistione tra diritti di proprietà e diritti di godimento; pone il divieto di intestazioni fittizie; prevede che ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Si prevede, inoltre, la sanzione del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633 per chi violi tali prescrizioni.

L'articolo 8 introduce una nuova disciplina in materia di «guida accompagnata», per i minori che abbiano compiuto gli anni diciassette e siano titolari di patente A, ai quali consente di esercitarsi alla guida, con l'assistenza di un adulto.

L'articolo contiene talune disposizioni sanzionatorie. In particolare, ai sensi del comma 1-*quinquies*, il minore deve attenersi ai limiti di velocità indicati dall'articolo 117, comma 2, del codice (100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane) e soggiace alle sanzioni di cui

al comma 5 dello stesso articolo (pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 e sospensione della patente da due a otto mesi). L'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con il rappresentante legale del minore. Il comma 1-*sexies* prevede la revisione della patente a carico del minore, se commette violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui agli articoli 218 e 219 del codice (sospensione e revoca della patente). In caso di esito negativo della procedura di revisione, viene conseguentemente revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata. Il comma 1-*septies* dispone, per la guida da parte del minore autorizzato senza la presenza dell'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a 1.559 ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

L'articolo 12 interviene sull'articolo 126-*bis* del codice, che disciplina l'istituto della patente a punti.

Il comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 126-*bis*, ai sensi del quale, alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica previsto dall'articolo 128 (revisione). La modifica prevede che allo stesso esame debba sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.

Il comma 2 reca modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-*bis* anche per ragioni di coordinamento formale, rispetto alle modifiche introdotte nel testo. In particolare: riduce la decurtazione dei punti per le infrazioni meno gravi di cui all'articolo 142 (velocità dei veicoli); aumenta la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all'articolo 174 (durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto); sopprime la decurtazione di 10 punti per la violazione di cui all'articolo 176, comma 19 (inversione di marcia o

marcia in senso opposto a quello consentito, se effettuate sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali); aumenta la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all'articolo 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali); introduce una decurtazione di 2 punti per chi, non essendo autorizzato, utilizzi le strutture predisposte per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide; aumenta la decurtazione conseguente alle violazioni dell'articolo 191 (comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni).

L'articolo 13 modifica l'articolo 128 del codice della strada, che disciplina le procedure di revisione della patente. Segnatamente, si aggiunge il riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 186 – guida in stato di ebbrezza – fra quelle che prevedono la facoltà del prefetto di disporre la visita medica. Inoltre, si prevedono due nuove ipotesi nelle quali la revisione della patente diviene obbligatoria: quando il conducente sia coinvolto in un incidente e a suo carico sia stata constatata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente; quando il conducente sia un minore di 18 anni, titolare di patente A, e sia autore materiale di una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Il comma 1, lettera c), stabilisce, per coloro che non si sottopongono agli accertamenti previsti, la sospensione della patente fino al superamento con esito positivo degli accertamenti. La sospensione decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per effettuare la revisione, senza necessità che sia emesso un ulteriore provvedimento. A coloro che circolano nel periodo di sospensione della patente a tempo indeterminato si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, di cui all'articolo 219 del codice. Le stesse sanzioni si applicano a chi sia stato

dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, in seguito agli accertamenti sanitari effettuati ai sensi dei commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 128.

L'articolo 14 introduce norme relative alla conversione delle patenti rilasciate da Stati esteri.

In particolare si modifica il comma 6 dell'articolo 136 del codice della strada, prevedendo che a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 13 (ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 e, in caso di reiterazione del reato nel biennio, arresto fino ad un anno) e 18 (fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa).

Si introduce, poi, un nuovo comma 6-*bis*, con il quale si prevede che, a coloro i quali, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116. Tali commi prevedono, rispettivamente, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.

L'articolo 15 novella l'articolo 142 del codice, in materia di velocità dei veicoli.

Il comma 1, lettera *a*) consente agli enti proprietari o concessionari delle autostrade di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h. La norma in esame stabilisce che la possibilità di elevare il limite di velocità sia subordinata, tra l'altro, alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (cosiddetto *tutor*).

La lettera *c*) eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità. La sanzione attualmente prevista va da un minimo di 370 euro a un massimo di 1.458 euro, mentre la disposizione in commento prevede un minimo di 500 euro e un massimo di 2.000 euro. Per la stessa fattispecie è inoltre elevata la durata del periodo di sospensione della patente di guida, prevista come sanzione accessoria, portandola dall'attuale durata compresa tra uno e tre mesi a una durata compresa tra tre e sei mesi.

La lettera *d*), eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità. La sanzione attualmente prevista va da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro, mentre la disposizione in commento prevede un minimo di 779 euro e un massimo di 3.119 euro.

La lettera *e*) preclude ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, che effettuano servizi di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza, l'accertamento di violazioni ai limiti massimi di velocità mediante apparecchi, sistemi di rilevamento della velocità, dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, limitatamente alle autostrade e alle strade extraurbane principali.

L'articolo 17 modifica, per i motoveicoli e i ciclomotori, le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di divieto di sosta e di fermata. Tale violazione prevede attualmente il pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Gli importi vengono confermati per i conducenti di autoveicoli, mentre per i conducenti di motoveicoli e ciclomotori si prevede un minimo di 38 euro e un massimo di 155 euro. Viene inoltre ridotta, per le stesse categorie di utenti, la sanzione pecuniaria derivante dalla violazione dei divieti di cui al comma 2 dello stesso articolo 158 (ad esempio: sosta allo sbocco dei passi carrai o nelle aree pedonali urbane): l'importo attuale – da 38 a 155 euro – viene portato a 23 euro nel minimo a 92 nel massimo.

L'articolo 21 modifica – anche in attuazione di norme comunitarie – la disciplina dettata dagli articoli 174, 176, 178 e 179 del codice della strada in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, periodi di riposo, registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, e introduce misure sanzionatorie più rigorose per infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

L'articolo 22 interviene sulle disposizioni che sanzionano la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, contenute all'articolo 186 del codice della strada.

Il testo vigente prevede, al comma 1, il divieto di guidare in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, mentre, al comma 2, indica le sanzioni riferite all'accertamento del tasso alcolemico, secondo tre fasce di crescente gravità: da 0,5 a 0,8 grammi per litro, da 0,8 a 1,5 grammi per litro e oltre 1,5 grammi per litro.

Il comma 1, lettera *a*) modifica il comma 2 dell'articolo 186, che reca le sanzioni per chi chiunque guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro, prevedendo l'ammenda da euro 500 a euro 2000. La disposizione in esame, in particolare, sostituisce la « ammenda » con la seguente: « sanzione amministrativa pecuniaria ».

La lettera *b*) reca alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista per il caso in cui sia stato accertato un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro: viene aumentata la pena prevista dal comma 2, lettera *c*), per tale ipotesi, elevando il minimo dell'arresto dagli attuali tre mesi a sei mesi, mentre il massimo resta fissato a un anno.

Vengono soppressi gli ultimi due periodi della lettera *c*), che prevedono la possibilità di affidare in custodia al proprietario il veicolo sottoposto a sequestro, e sostituiti con una disposizione che prevede per il sequestro l'applicazione dell'articolo 224-ter.

Si prevede inoltre il raddoppio della sospensione della patente qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

La lettera *c*) prevede la sostituzione del comma 2-bis dell'articolo 186, che disciplina il raddoppio delle pene e il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale. Il nuovo comma 2-bis, nel disciplinare l'ipotesi dell'incidente determinato da soggetto in stato di ebbrezza: conferma il raddoppio delle pene; eleva a 180 giorni la durata del fermo amministrativo; prevede la revoca della patente per il conducente che abbia provocato l'incidente stradale, quando sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro; prevede l'applicazione dell'articolo 223 per il ritiro e la sospensione provvisoria della patente; dispone inoltre che sia fatta salva l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 222.

Infine, la lettera *d*) modifica il comma 5 dell'articolo 186, prevedendo che la certificazione relativa agli accertamenti del tasso alcolemico sui soggetti coinvolti in incidenti stradali venga trasmessa al prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il comma 2 dell'articolo 22 introduce un nuovo articolo 186-bis, che stabilisce un divieto assoluto di guida dopo avere assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente attività di trasporto.

Il comma 2 del nuovo articolo 186-bis prevede che, ove a carico dei soggetti sopra indicati sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso il conducente abbia provocato un incidente.

Il comma 3 del nuovo articolo 186-bis prevede che, se i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo commettono uno dei reati di cui all'articolo 186, comma 2, le relative pene e la durata della sospensione della patente sono aumentate da un

terzo alla metà. Occorre sostituire la parole « reati » e « pene » con le parole « illeciti » e « sanzione », in quanto la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 186 è stata trasformata in una sanzione amministrativa pecuniaria. Il successivo comma 4 del nuovo articolo 186-*bis* disciplina il concorso di circostanze attenuanti con le aggravanti di cui al comma 3, stabilendo che le prime non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle seconde.

Il comma 5 del nuovo articolo 186-*bis* prevede una specifica disciplina della la revoca della patente in base alle varie categorie di soggetti indicati dalle lettere da *a*) a *d*) del comma 1. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla confisca del veicolo, recate dall'articolo 186, comma 2, lettera *c*).

Il comma 6 del nuovo articolo 186-*bis* rinvia a quanto previsto dai commi da 3 a 9 dell'articolo 186, relativi alle procedure per l'accertamento del tasso alcolemico. Per quanto riguarda il rifiuto dell'accertamento, si prevede l'applicazione delle pene di cui al comma 3 del nuovo articolo 186-*bis*, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Considerato che dal rifiuto dell'accertamento conseguono delle gravi sanzioni, potrebbe essere opportuno prevedere che al soggetto da sottoporre all'accertamento siano comunicate le conseguenze sanzionatorie connesse ad un eventuale rifiuto. Inoltre non è chiaro come possa essere determinata la sanzione in quanto viene fatto rinvio alle diverse sanzioni che l'articolo 186 prevede in relazione ai diversi tassi alcolemici. Nel caso in esame, infatti, a causa del rifiuto dell'accertamento non è possibile stabilire il tasso alcolemico. Si potrebbe prevedere la sanzione prevista per l'ipotesi più grave, incrementata ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 186-*bis*.

Il comma 7 del nuovo articolo 186-*bis* prevede, infine, che il conducente minore di anni 18 al quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 non possa conseguire la patente di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età,

mentre il medesimo soggetto, in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0,5 non potrà conseguire la patente di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Il comma 3 dell'articolo 22 del provvedimento in esame apporta modifiche all'articolo 187 del codice, in materia di sanzioni per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

La lettera *a*) novella il comma 1 dell'articolo 187 nei seguenti punti: il periodo di arresto minimo per chi guida nel suddetto stato di alterazione, attualmente fissato in tre mesi, è aumentato a sei mesi, fermo restando il periodo massimo di un anno; la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue sempre all'accertamento del reato, è portata dall'attuale periodo compreso tra sei mesi e un anno a un periodo compreso da uno a due anni; si prevede che, se il reato è commesso dai soggetti di cui al comma 1 del nuovo articolo 186-*bis*, la durata dell'arresto e della sospensione della patente è aumentata da un terzo alla metà; la circostanza aggravante di cui al punto precedente prevale su eventuali circostanze attenuanti; la patente di guida è sempre revocata se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettera *d*), o in caso di recidiva nel triennio.

La lettera *b*) del comma 3 novella il comma 1-*bis* dell'articolo 187, prevedendo che, nel caso in cui il soggetto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un incidente stradale, oltre alla confisca del veicolo, è sempre prevista la revoca della patente di guida.

L'articolo 23, comma 1, reca alcune sostanziali modifiche all'articolo 208 del codice della strada, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 24 modifica l'articolo 214-*bis* del codice della strada, relativo all'alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.

Il comma 1 introduce un nuovo comma 3-ter a norma del quale i veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo possono essere assegnati in comodato agli stessi organi deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale che hanno effettuato il sequestro qualora ne facciano richiesta, ovvero alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. La disciplina delle modalità di attuazione della norma sopra esposta viene devoluta ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma 3 aggiunge un nuovo articolo 214-ter, allo scopo di regolamentare la destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.

La novella, al comma 1, stabilisce che i veicoli sequestrati per guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Ai sensi del comma 2, i veicoli sequestrati di cui sopra, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territo-

rio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

Infine, il comma 3, prescrive che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies della legge n. 575/1965 e all'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati

In merito a tali disposizioni, suscita delle perplessità il prevedere che possano essere assegnati in comodato agli organi deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale che hanno effettuato il sequestro qualora ne facciano richiesta ovvero ad altri soggetti i veicoli sequestrati a seguito di infrazioni al codice della strada, trattandosi di situazioni ben diverse da quelle in cui il bene sequestrato è lo strumento attraverso il quale si commette un reato, come, ad esempio, nel caso del contrabbando.

L'articolo 26 introduce nel corpo del Codice delle Strada un nuovo articolo 218-bis che, al comma 1, incrementa la portata della pena accessoria della sospensione della patente, qualora una violazione del codice che ne comporti l'irrogazione sia commessa da un neo-patentato nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B. In tal caso, infatti, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

Sulla medesima linea, il comma 2 stabilisce che le suddette disposizioni si applicano fino a cinque anni dalla data di conseguimento della patente, quando il titolare venga sanzionato con la sospensione della patente nei primi tre anni dalla data di rilascio della stessa, per una violazione che comporti la sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi.

Infine, il comma 3 estende l'applicazione delle norme suindicate anche al titolare di patente A, quando ancora non abbia conseguito anche la patente B. Se poi la patente B viene ottenuta successi-

vamente al rilascio della A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della prima.

L'articolo 27, al comma 1, è volto a modificare l'articolo 219 del codice della strada, relativo alla revoca della patente di guida.

Con la prima modifica si prevede che il trasgressore punito con la revoca della patente non possa ottenere una patente nuova se non dopo che siano trascorsi almeno due anni (attualmente deve essere trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca).

Si prevede inoltre che non sia possibile conseguire una nuova patente prima di cinque anni, decorrenti dalla data di accertamento del reato, quando la revoca della patente sia stata comminata con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-*bis* (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

In tema di sanzioni amministrative accessorie, il comma 2, lettera *a*), dell'articolo in esame, modificando l'articolo 222 del Codice, introduce una nuova ipotesi nella quale il giudice dispone la revoca della patente: si tratta dell'ipotesi in cui dalla violazione di norme del codice della strada è derivata una lesione personale colposa grave o gravissima e il soggetto che ha commesso il fatto aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La lettera *b*) introduce un nuovo comma 2-*ter* all'articolo 222, il quale prescrive che nel momento in cui i reati suddetti sono commessi da soggetti in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche con applicazione della condizionale, deve essere sempre disposta la confisca del

veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Il comma 3 modifica l'articolo 223 del Codice, il quale disciplina il ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 223 stabilisce che, in caso di reati per le quali sia prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente, l'agente accertatore provvede al ritiro immediato della patente ed alla trasmissione alla prefettura del luogo in cui la violazione è stata commessa entro dieci giorni, unitamente al rapporto. Di seguito, il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nonché all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 223, prescrive che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di lesioni personali, omicidio colposo e recidiva (articolo 222 commi 2 e 3). In tali casi la trasmissione della patente, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro; il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di tre mesi, nell'ipotesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 222, fino ad un massimo di un anno, nell'ipotesi di cui al secondo periodo, fino ad un massimo di due anni, nell'ipotesi di cui al terzo periodo, e fino ad un massimo di cinque anni, se l'omicidio colposo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il comma 3 prevede che il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2.

Infine, il comma 4, consente, avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2, l'opposizione *ex* articolo 205 del Codice.

Il comma 4 dell'articolo in esame inserisce il nuovo articolo 224-*ter* per disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

Al comma 1, questo nuovo articolo, prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213 (recante, appunto, Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) in quanto compatibili. La copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-U.T.G. del luogo della commessa violazione.

Ai sensi del comma 2, quando si procede secondo quanto stabilito dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

Il comma 3 prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

Il comma 4 dispone che, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono divenuti irrevocabili, anche a pena sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

Il comma 5 ammette l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria avverso il sequestro e il fermo amministrativo di cui sopra, ai sensi dell'articolo 205.

A norma del comma 6, la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

In conclusione, il comma 7 prevede che nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

L'articolo 30 in esame intende perseguire lo scopo di limitare l'applicazione di misure restrittive della libertà personale, indirizzando coloro che hanno commesso violazioni gravi al Codice della Strada verso attività non soltanto maggiormente rieducative per il trasgressore ma anche socialmente virtuose verso la platea degli utenti stradali.

Si prevede difatti che, piuttosto che ricorrere all'arresto nei casi previsti dagli articoli 116, 186, 186-*bis* e 187 del Codice, a richiesta di parte possa essere disposto in alternativa l'affidamento in prova ai

servizi sociali (*ex* articolo 47 della legge n. 354 del 1975) – da individuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive – e preferibilmente rivolti verso attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

L'articolo 31 reca una disposizione che consente il recupero dei ciclomotori e dei motocicli che siano stati confiscati in seguito ad alcune violazioni amministrative (in particolare, violazione delle norme comportamentali relative al trasporto di persone, animali ed oggetti sui veicoli a motore e sull'uso protettivo del casco sui veicoli a due ruote) prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge n. 286 del 2006).

Il citato decreto-legge è intervenuto eliminando la sanzione accessoria della confisca per talune violazioni amministrative e inasprendo la sanzione accessoria del fermo, ma mantenendo ferma l'applicazione della confisca per i soli casi in cui il motoveicolo sia stato usato per commettere un reato.

La modifica si rende necessaria per evitare che situazioni analoghe siano valutate in modo diverso. Infatti, in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, e considerata l'assenza di una norma generale che preveda anche nei procedimenti sanzionatori amministrativi l'applicazione della disposizione più favorevole, i veicoli che sono stati utilizzati per commettere le violazioni amministrative di cui sopra devono essere comunque confiscati, nonostante la nuova disciplina preveda l'applicazione della sanzione accessoria meno afflittiva del fermo.

L'articolo 34 reca disposizioni volte a facilitare la conoscenza dell'effetto negativo che alcuni farmaci possono produrre alterando le percezioni di chi si trova alla guida di autoveicoli. Si segnalano, in particolare, i commi 7, 8 e 9 che prevedono

sanzioni nel caso in cui i prodotti vengano distribuiti oltre i termini stabiliti e siano privi dei requisiti prescritti.

Pertanto formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.15

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è appena svolto, si è stabilito che la prossima settimana si procederà all'audizione di rappresentanti di associazioni che svolgono un'attività a tutela e sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione nonché dell'ABI, mentre saranno richieste delle valutazioni sulla proposta di legge alle associazioni rappresentative della magistratura e dell'avvocatura.

Donatella FERRANTI (PD), Angela NAPOLI (PdL) e Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) concordano sull'opportunità di procedere a delle audizioni che consentano di acquisire dati ed elementi relativi all'applicazione concreta della legislazione volta a contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento.

C. 1505 Belcastro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2009.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime contrarietà sulla proposta di legge in esame, che si pone in aperto contrasto con l'orientamento assunto dalla giurisprudenza, secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello rigetta il ricorso avverso il diniego dell'istanza di revoca della misura di prevenzione – proposta a seguito di sentenza definitiva di assoluzione dal reato di associazione a delinquere ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – in quanto, in virtù della totale autonomia dei procedimenti in questione, la pronuncia assolutoria ed irrevocabile non comporta l'automatica esclusione della pericolosità, quando la valutazione di tale requisito sia effettuata dal giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, ancorché desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza.

Manlio CONTENUTO (PdL), pur comprendendo le perplessità del rappresen-

tante del Governo, invita la Commissione a tenere conto che la proposta di legge in esame parrebbe conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul tema in oggetto. Ritiene pertanto che prima di procedere ulteriormente sarebbe opportuno approfondire tale giurisprudenza.

Donatella FERRANTI (PD) condivide le perplessità del rappresentante del Governo sul provvedimento in esame, il quale è peraltro in netto contrasto con i principi che stanno alla base delle modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione introdotte nel disegno di legge sulla sicurezza, del quale rappresentano una delle poche parti condivise dall'opposizione.

Angela NAPOLI (PdL) dichiara di essere contraria ai principi ai quali si ispira la proposta di legge in esame in quanto, qualora dovesse essere approvata, potrebbe determinare un abbassamento del livello di guardia nella lotta contro la mafia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto che da parte di deputati di maggioranza ed opposizione nonché da parte del Governo è stata manifestata una sostanziale contrarietà al provvedimento in esame, ma che tuttavia occorrono degli approfondimenti, così come indicato dall'onorevole Contente, sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 ed abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

all'articolo 1, comma 2, in materia di equipaggiamento dei veicoli, non appare congruo punire, attraverso l'introduzione del comma 3-*bis* nell'articolo 77 del codice della strada, chiunque importa, produce per la commercializzazione o commercializza pneumatici di tipo non omologato con una sanzione amministrativa che sia identica a quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo 77 per la fattispecie più grave relativa alla produzione o messa in commercio di un veicolo non conforme al tipo omologato;

all'articolo 3, comma 2, volto a modificare l'articolo 80, comma 14, del codice della strada, suscita forti perplessità prevedere che, in caso di circolazione con veicolo non revisionato, sia applicata anche la sanzione del fermo amministrativo per novanta giorni, il quale opererebbe quindi anche nel caso in cui sia stato nel frattempo revisionato il veicolo, mentre parrebbe più congruo applicare tale sanzione solo nel caso in cui il veicolo la cui circolazione sia stata sospesa in attesa dell'esito della revisione continui a circolare;

all'articolo 22, comma 2, il comma 3 dell'articolo 186-*bis* stabilisce che, nel caso in cui i soggetti per i quali si prevede il divieto assoluto di guida dopo avere assunto bevande alcoliche commettano uno

dei reati di cui all'articolo 186, comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà le relative pene e la durata della sospensione della patente, nonostante la lettera *a*) dell'articolo 186, a seguito di una modifica apportata proprio dall'articolo 22 del testo unificato in esame, preveda una sanzione di natura amministrativa, per cui occorre sostituire al comma 3 dell'articolo 186-*bis* le parole « reati » e « pene » con le seguenti: « illeciti » e « sanzioni »;

all'articolo 22, comma 2, il comma 6 dell'articolo 186-*bis*, prevede, in caso di rifiuto dell'accertamento alcolemico, l'applicazione delle pene di cui al comma 3 del nuovo articolo 186-*bis*, salvo che il fatto costituisca più grave reato, senza tenere conto che il comma 3 rinvia alle diverse sanzioni che l'articolo 186 stabilisce in relazione ai diversi tassi alcolemici, i quali, proprio in ragione del rifiuto dell'accertamento, nel caso in esame non possono essere considerati dei parametri per individuare la sanzione;

in relazione alla disposizione di cui sopra, potrebbe essere opportuno prevedere la sanzione prevista per l'ipotesi di tasso alcolemico più grave, come peraltro previsto dal comma 7 dell'articolo 186 in relazione alla ipotesi di rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico da parte del conducente che sia stato fermato dagli organi di polizia;

la gravità delle sanzioni connesse al rifiuto dell'accertamento alcolemico sono tali da considerare opportuna la previsione di un avviso nei confronti del con-

ducente diretto a ricordare le sanzioni derivanti dal rifiuto di sottoporsi al predetto accertamento;

l'articolo 24, comma 3, aggiungendo un nuovo articolo 214-*ter* sulla destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati, prevede che possano essere assegnati in comodato agli organi deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale che hanno effettuato il sequestro ovvero ad altri soggetti i veicoli sequestrati a seguito di determinate infrazioni al codice della strada;

la disposizione di cui sopra appare congrua solo nel caso in cui il veicolo sia stato utilizzato per commettere un reato e non anche nell'ipotesi di violazioni al codice della strada;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 22, comma 2, capoverso articolo 186-*bis*, comma 3, le parole: « reati » e « pene » siano sostituite rispettivamente dalle seguenti: « illeciti » e « sanzioni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di ridurre la sanzione prevista dal comma 3-*bis* nell'articolo 77 del codice della strada, tenendo conto dell'entità della sanzione prevista per l'ipotesi più grave di cui al comma 3 del medesimo articolo 77;

b) all'articolo 3, comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che la sanzione del fermo amministrativo sia applicato solo nel caso di circolazione con un veicolo sospeso dalla circolazione e che si trovi quindi in attesa dell'esito della revisione;

c) all'articolo 22, comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire al comma 6 dell'articolo 186-*bis* le parole: « le pene di cui al comma 3 » con le seguenti: « con le pene di cui al comma 2, lettera *c*), dell'articolo 186 »;

d) all'articolo 24, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere, all'articolo 214-*ter* sulla destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati, la possibilità che i veicoli sequestrati siano assegnati in comodato.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	16
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	17
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	18
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	19

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia CRAXI.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2009.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II e V. Richiama quindi gli approfondimenti istruttori svolti sulla situazione dei diritti umani in Russia, richiesti dai gruppi di maggioranza e di opposizione.

Claudio D'AMICO (LNP), a nome del suo gruppo, preannuncia l'orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Paolo CORSINI (PD), prospettando il sostegno del gruppo del Partito Democra-

tico al disegno di legge in titolo, ritiene necessario, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte, evidenziare la problematicità della situazione dei diritti umani e civili in Russia. Comprendendo la necessità di ratificare l'accordo concluso, sottolinea come la tutela incondizionata dei diritti umani rappresenti una scelta fondamentale della politica estera dell'Italia e dell'intera Unione europea. Invita pertanto il Governo a far sentire la sua voce in proposito nelle sedi appropriate.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI rassicura l'onorevole Corsini in merito alla costante attenzione del Governo su tali temi. Ritiene peraltro significativo che i gruppi di opposizione sollevino la questione dei diritti umani rispetto ad un Paese che in passato ha costituito il principale punto di riferimento per una parte della sinistra italiana.

Enrico PIANETTA (Pdl) preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ricorda che nel corso della recente missione a Mosca la delegazione della Commissione ha tra l'altro avuto un incontro con il difensore civico che sta procedendo alla stesura di un rapporto sulla situazione dei diritti umani in Russia. Al riguardo segnala che dai colloqui avuti si è ricavata l'impressione di un grande impegno per il miglioramento della situazione, impegno confermato anche dalle informazioni fornite dall'ambasciatore italiano a Mosca.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato al relatore, presidente Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IV, X e XI.

Paolo CORSINI (PD), preannunciando l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo, motivato dalla necessità di uniformare la normativa in tema di doppie imposizioni, sollecita il Governo, anche in considerazione della recente visita in Italia del Presidente Lukashenko, ad un maggiore impegno a favore della tutela dei diritti umani in Bielorussia e di una evoluzione politica che assicuri la separazione dei poteri ed una rappresentanza democraticamente eletta in quel Paese.

Fiamma NIRENSTEIN (Pdl), pur preannunciando il voto favorevole del suo gruppo in occasione della deliberazione sul mandato al relatore a riferire presso l'Assemblea, sottolinea la particolare gravità della situazione politica bielorussa, caratterizzata dalla presenza di un regime dittatoriale segnato da ripetute violazioni dei diritti umani e dall'assenza di ogni controllo sul sistema giudiziario. Considera quindi necessario un impegno esplicito per favorire un percorso di riforme.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI assicura il costante impegno del nostro Paese e dell'Unione eu-

ropea sulle questioni sollevate dai commissari intervenuti.

Claudio D'AMICO (LNP), richiamando il contenuto di colloqui tenuti con esponenti dell'opposizione bielorusa e di organizzazioni non governative locali nel corso di una recente missione svolta in qualità di componente della delegazione parlamentare presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ritiene che, in parziale difformità con quanto riferiscono gli organi di informazione, il quadro politico bielorusso si stia caratterizzando per una maggiore apertura, evidenziata anche dall'attuale assenza di detenuti politici nel Paese. Preannuncia pertanto l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato al relatore, onorevole Picchi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.

C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favore-

voli delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IV, X e XI.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nel corso della precedente seduta dal relatore, segnala che l'accesso al mercato immobiliare in Croazia in condizioni di non discriminazione su base della nazionalità trova fondamento nell'articolo 60 dell'Accordo di associazione e di stabilizzazione firmato dalla Croazia con l'Unione europea. Le autorità croate hanno garantito l'accesso al mercato immobiliare a cittadini italiani non residenti già dall'ottobre 2006 su base di reciprocità. A partire dal 1 febbraio 2009 il mercato immobiliare in Croazia è stato definitivamente liberalizzato per le persone fisiche e giuridiche dell'Unione europea. Secondo i dati presentati dalle Autorità croate alla Commissione europea, dal 1991 al febbraio 2009 sono state ricevute dal Ministero della giustizia croato 1.016 richieste di acquisto di immobili da parte di cittadini italiani. Nel periodo ottobre 2006-febbraio 2009 sono stati risolti positivamente 723 casi di acquisti di immobili da parte di cittadini italiani. Dalla seconda metà del 2008 le domande di acquisto di immobili da parte degli stranieri sono diminuite drasticamente a causa della crisi economico-finanziaria internazionale.

Circa la vicenda dei beni degli esuli ricorda che occorre innanzitutto tener presente che la Croazia si è riconosciuta quale Stato successore agli Accordi di Osimo del 1975 e di Roma del 1983 che regolarono la questione con l'allora Repubblica Federale di Jugoslavia. La legge di denazionalizzazione in vigore in Croazia dal 1996, prevede la possibilità di riacquisire un bene immobile nazionalizzato anche da parte di stranieri solo per casi che non rientrano in precedenti accordi internazionali qualora esista un accordo bilaterale tra la Croazia e lo Stato del richiedente. Al momento nessun accordo è stato stipulato dalla Repubblica di Croazia. Nondimeno, rileva la recente decisione di un tribunale amministrativo

croato che ha riconosciuto il diritto di un cittadino straniero alla restituzione del bene nazionalizzato anche in assenza di un accordo bilaterale. Sul caso si è in attesa della pronuncia della Corte Suprema.

Sottolinea che il Governo segue con grande attenzione le tematiche inerenti agli esuli istriani, fiumani e dalmati. Il tavolo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, si è riunito da ultimo il 5 febbraio 2009. In tale ambito il Ministero degli affari esteri coordina il tavolo *ad hoc* sulle restituzioni dei beni che si è riunito presso la Farnesina il 21 aprile, presieduto dal sottosegretario Mantica.

Rammenta infine che, allo scopo di rafforzare ulteriormente la collaborazione con le autorità croate, l'Italia e la Croazia hanno firmato il 12 gennaio 2009 un *memorandum* di cooperazione bilaterale che consente di affrontare temi di interesse reciproco – ivi incluse le tematiche precedentemente illustrate – in uno spirito costruttivo ed in un'ottica europea. Il *memorandum* in parola ha costituito un Comitato di coordinamento dei ministri, presieduto dai ministri degli esteri, che si riunirà prossimamente a Roma.

Enrico PIANETTA (PdL), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo in occasione della deliberazione sul conferimento del mandato al relatore, ringrazia il Governo per l'attenzione dimostrata verso le problematiche connesse all'esodo di popolazioni italiane dall'Istria e dalla Dalmazia, che ha rappresentato un'immane e nefanda tragedia. Nel ritenere soddisfacenti gli elementi informativi forniti dal sottosegretario Craxi alla Commissione, sottolinea l'importanza di monitorare in modo costante la condizione delle famiglie coinvolte in quella triste vicenda storica.

Claudio D'AMICO (LNP), a nome del suo gruppo, preannuncia l'orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Paolo CORSINI (PD), precisando che la situazione politica croata non presenta

problemi sotto il profilo della tutela dei diritti umani e della democraticità delle istituzioni, si associa alle osservazioni del collega Pianetta sulla drammaticità della vicenda degli esuli istriano-dalmati. Auspica quindi uno sforzo comune per giungere a sanare definitivamente le ferite allora aperte, in analogia con quanto fatto recentemente per le vicende relative sia agli esuli italiani dalla Libia che alla politica coloniale italiana in quel Paese.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel concordare con i commissari intervenuti, sottolinea che l'Italia ha definito il proprio contenzioso con la Croazia e che i rapporti tra i due Paesi sono da tempo amichevoli. Nel segnalare l'opportunità di tenere distinte vicende tra loro disomogenee come quelle dei rapporti tra l'Italia e la Croazia da un lato e tra l'Italia e la Libia dall'altro, esprime il pieno impegno del Governo a mantenere l'attenzione sulla condizione degli esuli istriano-dalmati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato al relatore, onorevole Biancofiore, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.

C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IV, X e XI.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI in risposta alle richieste di chiarimento formulate nel corso della precedente seduta dal relatore, segnala che secondo i dati dell'ultimo censimento del 2002 la minoranza autoctona italiana in Slovenia consta di circa 2.250 unità. Si riscontra, in generale, un quadro normativo sostanzialmente adeguato garantito dalla stessa Costituzione slovena, a partire dal bilinguismo, in linea con quanto realizzato nei confronti della minoranza slovena in Italia. La minoranza italiana è rappresentata in Parlamento con un seggio *ad hoc*, attualmente ricoperto dall'onorevole Roberto Battelli. Oltre agli obblighi derivanti dai trattati internazionali in tema di bilinguismo, la Slovenia si è a suo tempo impegnata ad applicare il *Memorandum* d'intesa sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia del 15 gennaio 1992. Il monitoraggio dell'applicazione del bilinguismo costituisce una priorità tra le attività svolte dalla Ambasciata italiana a Lubiana e dal Consolato generale a Capodistria (che ha competenza territoriale sui comuni di Capodistria, Isola, Pirano, comuni che hanno adottato nei propri statuti comunali il bilinguismo integrale) ed in tale ambito la nostra rete diplomatico-consolare opera in costante collaborazione con le associazioni della minoranza italiana.

Ricorda che nel 2008 il Governo sloveno ha approvato un incremento dei fondi a favore della minoranza italiana pari a 381.000 euro (+35 per cento) per un totale di 1,47 milioni di euro. L'impegno a favore della nostra minoranza è stato confermato anche per il 2009, nonostante le gravi conseguenze della crisi economica mondiale in Slovenia, con un finanziamento pari a 1,21 milioni di euro, a cui si aggiungono fondi *ad hoc* da parte del Ministero della cultura sloveno. A tali finanziamenti sloveni si aggiunge il sostegno del Governo italiano che nel 2009 ha

stanziato per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia 5,11 milioni di euro.

Circa la TV Capodistria, riporta che le Autorità slovene hanno fornito assicurazioni sull'attenzione dedicata alla programmazione in lingua italiana al fine di preservarne l'integrità. Lo stesso Governo sloveno ha adeguato gli stanziamenti a favore dell'emittente nel 2008. Il nuovo Governo, guidato dal Primo Ministro Pahor, in carica dal novembre 2008, ha recentemente fornito assicurazioni affinché anche per il 2009 non vi siano decurtazioni ai finanziamenti per l'emittente. Nel prossimo futuro è prevista la ripresa delle trasmissioni via satellite di TV Capodistria in lingua italiana con un rilevante contributo anche da parte italiana.

Per quanto concerne l'adeguamento della normativa slovena alle norme e ai principi dell'ordinamento giuridico comunitario con particolare riferimento alla non-discriminazione sulla base della nazionalità, non si rilevano criticità specifiche, né risultano particolari rilievi avanzati da parte della Commissione Europea.

Ricorda infine che il Governo italiano è costantemente impegnato a sostenere le attività della nostra minoranza in Slovenia. Al fine di rafforzare ulteriormente la collaborazione con le autorità slovene, Italia e Slovenia hanno firmato nel 2007 un *memorandum* di cooperazione bilaterale che consente di affrontare anche i temi di interesse delle rispettive minoranze in uno spirito costruttivo e in un'ottica europea. Il *memorandum* in parola ha costituito un Comitato di Coordinamento dei Ministri, presieduto dai ministri degli esteri, che si è riunito per la prima volta nel settembre 2008. La prossima riunione del Comitato è prevista il 9 settembre a Lubiana.

Enrico PIANETTA (PdL), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo per gli elementi informativi forniti alla Commissione.

Paolo CORSINI (PD), condividendo le considerazioni svolte dal sottosegretario

Craxi sulla complessa condizione della minoranza italiana in Slovenia, ne sottolinea la portata simbolica e politica nei rapporti tra i due Paesi. Ritiene peraltro che le risposte fornite documentano l'attenzione che tale questione riceve dal Governo.

Claudio D'AMICO (LNP), a nome del suo gruppo, preannuncia l'orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di

conferire il mandato al relatore, onorevole Biancofiore, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, sulle tematiche relative all'applicazione della disciplina <i>antitrust</i> nel settore bancario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) ..	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

AUDIZIONI

Giovedì 7 maggio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, sulle tematiche relative all'applicazione della disciplina *antitrust* nel settore bancario.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità Garante per la concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Amedeo LABOCETTA (PdL), Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), Alberto FLUVI (PD), Cosimo VENTUCCI (PdL), Franco CECUZZI (PD), Maurizio LEO (PdL), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità Garante per la concorrenza e del mercato*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Presidente dell'Autorità Garante per la concorrenza e del mercato e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) e dell'Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche (Gruppo 183) *(Svolgimento e conclusione)* 23

INTERROGAZIONI:

5-00959 Germanà: Interventi per l'assetto idrogeologico della Sicilia e della Calabria 24

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 26

5-00988 Velo: Valorizzazione ambientale e turistica dell'isola di Pianosa 24

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 28

5-01108 Lanzarin: Interventi di laminazione delle piene del fiume Brenta fra Nove e Cartigliano 24

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 30

5-01286 Bratti: Sul contenuto del decreto legislativo n. 30 del 2009 24

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 32

5-01355 Mariani: Misure per la salvaguardia e il recupero ambientale del lago di Massaciuccoli 25

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 33

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 7 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 9.40.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) e dell'Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche (Gruppo 183).

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Annamaria MARTUCCELLI, *direttore generale dell'associazione nazionale delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari*, e Michele ZAZZI, *presidente dell'associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco

NUCARA (Misto-LD-MAIE) e Raffaella MARIANI (PD) ai quali risponde Annamaria MARTUCCELLI, *direttore generale dell'associazione nazionale delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari*.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 10.35.

5-00959 Germanà: Interventi per l'assetto idrogeologico della Sicilia e della Calabria.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto TORTOLI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-00988 Velo: Valorizzazione ambientale e turistica dell'isola di Pianosa.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia VELO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta di cui si dichiara soddisfatta. Ricorda che l'iniziativa di presentare l'interrogazione in titolo è stata originata dall'introduzione al

Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, di una disposizione che lascia ipotizzare una possibile « riapertura » degli istituti penitenziari già situati in aree insulari - fra cui potrebbe sicuramente rientrare l'isola di Pianosa - da destinare alla custodia dei detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975. Si tratta di un'ipotesi che ha prodotto forte preoccupazione e giuste proteste sul territorio, soprattutto nel caso di aree come Pianosa che si trovano inserite all'interno di parchi nazionali.

5-01108 Lanzarin: Interventi di laminazione delle piene del fiume Brenta fra Nove e Cartigliano.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo ALESSANDRI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, la quale fornisce utili strumenti agli amministratori locali per risolvere la questione oggetto della stessa interrogazione.

5-01286 Bratti: Sul contenuto del decreto legislativo n. 30 del 2009.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro BRATTI (PD) ringrazia il sottosegretario per le puntualizzazioni fornite; ritiene, peraltro, che occorre prestare maggiore attenzione alle sostanze inquinanti inserite nell'elenco, con riferimento, in particolar luogo, all'MTBE che, nel caso di contaminazione della falda acquifera sottostante, rende l'acqua non potabile. Al riguardo, sottolinea come sarebbe opportuno, ai fini di un corretto rapporto tra il Parlamento ed il Governo, che, qualora quest'ultimo intenda modifi-

care il testo di uno schema di decreto legislativo in senso difforme da quanto richiesto dalle Camere, di tale decisione ne siano nuovamente informate le commissioni parlamentari competenti.

5-01355 Mariani: Misure per la salvaguardia e il recupero ambientale del lago di Massaciuccoli.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Raffaella MARIANI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per le precisazioni fornite, ribadendo l'importanza del ruolo del Ministero dell'ambiente nello svolgere un ruolo di coordinamento e di stimolo alla pronta utilizzazione del finanziamento predisposto per l'area, evitando che contrasti in ordine alle diverse competenze interessate possano ritardare la realizzazione delle opere necessarie.

La seduta termina alle 11.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00959 Germanà: Interventi per l'assetto idrogeologico della Sicilia e della Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00959 presentata dall'onorevole Germanà, riguardante le risorse finanziate per il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia, si rappresenta quanto segue.

Le risorse disponibili per interventi di difesa del suolo nell'annualità 2008 sono state utilizzate per la predisposizione del Piano strategico nazionale e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, del Programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico – Annualità 2008 e per finanziare ulteriori interventi nelle Regioni Calabria e Sicilia.

In particolare, riguardo al Piano strategico nazionale e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, l'articolo 2 comma 321 della Legge Finanziaria 2008 prevede che: « Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino ».

Per l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione, pari ad euro 91.000.000,00, è stata convocata una riunione in data 27 ottobre 2008 nel corso della quale è stato

chiesto alle Regioni di predisporre un programma di interventi di difesa del suolo a valere sulle risorse disponibili, nel rispetto dei criteri di ammissibilità stabiliti dalla norma. Nella stessa riunione si è concordato di ripartire le risorse a disposizione con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 1999.

È stata così, successivamente, acquisita la proposta delle stesse Regioni sugli interventi da ricomprendere nel Piano ed è stato poi individuato con decreto del 10 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2008, il Piano strategico nazionale e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, che finanzia n. 150 interventi di difesa del suolo a valere sulle citate risorse.

Nell'ambito di tale Piano sono stati programmati per la Regione Sicilia n. 6 interventi per un importo complessivo di euro 7.607.600,00.

In ordine al Programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico – Annualità 2008, il comma 432 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 recita: « il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico ».

La Direzione generale per la difesa del suolo dell'amministrazione che rappresento, a seguito della avvenuta comunicazione delle risorse disponibili per gli interventi di difesa del suolo per l'annualità 2008, ha proceduto a effettuare l'istrutto-

ria tecnica delle domande di finanziamento pervenute presso i propri uffici dalle Regioni e dagli enti locali, tesa a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, consistenti nell'individuazione di interventi di difesa del suolo in aree a rischio idrogeologico.

Tali domande sono state n. 1076, per un importo complessivo di 1,78 miliardi di euro.

Sulla base della predetta istruttoria è stata attuata la procedura prevista dal comma 432 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, che prevede che il Ministro d'intesa con le Regioni o gli enti locali individui il programma di interventi urgenti per la rimozione del rischio idrogeologico.

Il Ministero, nella rigida osservanza della norma predetta, ha acquisito, per la definizione del Programma, l'intesa dagli enti interessati dagli interventi finanziati e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 novembre 2006, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2006, è stato così approvato il Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, costituito da n. 235 interventi per un importo di 161.467.208,65 milioni di euro.

Nell'ambito della Regione Sicilia sono stati finanziati n. 9 interventi, per un importo complessivo di euro 14.478.000,00.

Per gli interventi nelle Regioni Calabria e Sicilia, nel corso dell'esercizio finanziario 2008, sono state rese disponibili risorse, in attuazione del comma 1155 della legge finanziaria 2007, per interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e Calabria. Tali risorse, pari a complessivi euro 151.500.000 (10 per cento di 1,55 miliardi di euro), sono destinati ad interventi di difesa del suolo nel territorio della Regione Sicilia per complessivi 106,05 milioni di euro e nel territorio della Regione Calabria per 45,45 milioni di euro. Gli interventi sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le Regioni Sicilia e Calabria.

Per la composizione del Piano è stata convocata una riunione in data 27 ottobre 2008 nel corso della quale è stato chiesto

alle Regioni di predisporre un programma di interventi di difesa del suolo e tutela dell'ambiente a valere sulle risorse disponibili, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla norma. Tali criteri consistono nell'individuazione di interventi di difesa del suolo in aree a rischio idrogeologico.

Le Regioni Sicilia e Calabria hanno fatto pervenire le proposte relative agli interventi da ricomprendere nel Piano e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 27 novembre 2008, è stato così approvato il Programma di interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo nella Regione siciliana, costituito da n. 71 interventi per un importo di 106.050.000,00 euro, mentre con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sempre del 27 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 27 novembre 2008, è stato così approvato il Programma di interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo nella Regione Calabria, costituito da n. 88 interventi per un importo di 45.450.000,00 euro.

Il programma in questione finanzia, con alcune modifiche e integrazioni, gli interventi a suo tempo inseriti nel primo atto integrativo dell'APQ (Accordo di programma quadro) difesa del suolo, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 21 luglio 2008, non andato a buon fine per la mancata disponibilità delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 3 del 2006.

Da ultimo, si precisa che « nell'ambito della programmazione si è tenuto conto delle reali e precise esigenze rappresentate dagli enti locali territoriali » in quanto, per il finanziamento, sono state prese in considerazione tutte le istanze presentate dagli enti locali e che « in sede di stesura del programma si sono tenute in considerazione le priorità stabilite dai piani stralcio per l'assetto idrogeologico predisposti », in quanto tutte le situazioni finanziate riguardano aree a criticità idrogeologica individuate e perimetrare proprio in tali piani stralcio.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00988 Velo: Valorizzazione ambientale e turistica dell'isola di Pianosa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00988 presentata dagli onorevoli Velo e Realacci, dove si paventa l'ipotesi di un ritorno sull'isola di Pianosa di detenuti sottoposti al particolare regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, si rappresenta quanto segue.

La recente approvazione del cosiddetto decreto « Milleproroghe », a fronte del piano di incremento delle infrastrutture carcerarie, non prevedendo risorse aggiuntive, conferisce al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la possibilità di sviluppare piani per la riapertura di vecchie strutture carcerarie.

In conseguenza di ciò, l'ipotesi di una eventuale riapertura del complesso carcerario di Pianosa ha suscitato le proteste delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio della Provincia che temono danni all'ecosistema dell'isola, nonché degli amministratori locali, preoccupati da una ricaduta negativa in termini di presenze turistiche nelle isole dell'arcipelago toscano.

In merito a tale ipotesi, il Ministero della giustizia ha fatto sapere che, allo stato, tale iniziativa non rientra tra quelle in atto presso tale dicastero che, chiamato ad elaborare un piano straordinario di edilizia penitenziaria ai sensi della legge n. 14 del 2009, è orientato a porre in essere una serie di interventi, che non prevedono l'isola in questione, finalizzati a decongestionare le Regioni maggiormente interessate dal fenomeno del sovraffollamento.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilevato che il territorio di cui trattasi, essendo caratte-

rizzato da un particolare pregio ambientale, costituito dalla valenza archeologica, dal complesso di catacombe esistenti e ville imperiali romane, nonché per i siti di nidificazione del gabbiano corso, per i meravigliosi fondali, sia in grado di costituire un valore aggiunto al territorio dei parchi nazionali in termini turistici, divulgativi e didattici, al fine della sua salvaguardia, nel giugno 2004, sottoscrisse con il Ministero di grazia e giustizia un protocollo di intesa con il quale, attraverso l'ausilio della manodopera dei detenuti, si promuovessero azioni concrete per raggiungere tali scopi.

Proprio in attuazione del predetto protocollo nel corso del 2006 si sono conclusi una serie di validi interventi mirati alla valorizzazione delle Isole di Gorgona e Pianosa. In particolare, per quel che concerne l'Isola di Pianosa fu erogata la somma complessiva di 895.000,00 euro.

Nel novembre del 2006, il Provveditore regionale per la Toscana – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre a relazionare sugli interventi realizzati sull'isola e a sottolineare l'importanza degli obiettivi raggiunti in termini di tutela, valorizzazione del territorio e avvio di iniziative per una fruizione eco-compatibile dell'isola, aveva avanzato la richiesta di ulteriori finanziamenti per la realizzazione di nuovi interventi che, però, a causa delle limitate disponibilità finanziarie, non è stato possibile accogliere.

Attualmente, sull'isola è operante un presidio di Polizia penitenziaria, dipendente dalla Casa di reclusione di Porto Azzurro, che si avvale di cinque operatori

per lo svolgimento di servizi di controllo degli immobili in consegna all'Amministrazione penitenziaria, di vigilanza del territorio e di piccola manutenzione dell'impianto idrico. Dal 2000 è presente sull'isola anche un gruppo di detenuti che svolge attività lavorativa all'esterno per conto dell'amministrazione penitenziaria e della Cooperativa San Giacomo che, da maggio a ottobre, gestisce il ristorante locale utilizzato dai visitatori. Dal 2008,

data l'insufficienza di fondi, sono presenti soltanto due detenuti per lavori di piccola manutenzione.

Sull'isola è presente anche il C.N.R. che, in collaborazione con il Museo di Piombino, svolge un progetto triennale legato alla biodiversità e, nel contempo, si è in fase di valutazione dei molteplici progetti presentati da diversi enti per promuovere quelli più idonei alla valorizzazione del territorio.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01108 Lanzarin: Interventi di laminazione delle piene del fiume Brenta fra Nove e Cartigliano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01108 presentata dagli onorevoli Lanzarini e Bitonci, riguardante il progetto sistemazione del medio corso del fiume Brenta tra Cartigliano e Piazzola sul Brenta, redatto dalla società Veneto Acque nell'ambito del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.), dove si prevede la realizzazione di rampe di stabilizzazione del fondo lungo l'asta fluviale tra Nove e Carturo con finalità di laminazione della piena e, secondariamente, di miglioramento delle condizioni di ricarica della falda, si rappresenta quanto segue.

In merito agli aspetti idraulici del corso d'acqua, è utile premettere che il progetto è stato concepito come manutenzioni idrauliche che rientrano nelle competenze regionali. Pertanto, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione, competente per territorio, ha comunicato di non essere stata interessata nel merito da alcuna richiesta di parere formale.

Nonostante ciò, l'ipotesi progettuale della stabilizzazione dell'alveo fluviale è stata valutata per iniziativa autonoma dall'Autorità medesima nell'ambito del Documento preliminare del Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del Fiume Brenta, adottato con delibera del Comitato istituzionale n. 1 in data 15 dicembre 2008. L'intervento di regimazione è stato valutato favorevolmente ai fini di una maggiore ricarica della falda idrica sotterranea da parte del fiume, anche se, tuttavia, viene segnalata « l'opportunità di monitorare attentamente l'as-

setto geomorfologico del tratto del fiume in questione, ivi compreso il bilancio del trasporto solido e l'evoluzione morfologica del fiume ».

Tanto premesso, la Regione Veneto ha fatto presente che in data 26 giugno 2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Veneto Acque S.p.A., la domanda di procedura di Valutazione d'impatto ambientale, con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del decreto legislativo n. 4 del 2008.

Contestualmente alla domanda, è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale e, in data 27 giugno 2008, sui quotidiani *Il Gazzettino* e *Il Corriere del Veneto*, è stato pubblicato l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, le Province di Padova e di Vicenza ed i Comuni di Cartigliano, Tezze sul Brenta, Pozzoleone, Nove (Vicenza), Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva (Padova) ed inoltre presso il Consorzio Pedemontano Brenta e l'A.T.O. Brenta.

La presentazione al pubblico sui contenuti del progetto e del SIA è avvenuta: in data 8 luglio 2008 presso la Sala Consiliare di Villa Rina del Comune di Cittadella ed in data 14 luglio 2008 presso la Sala Consiliare della Provincia di Vicenza.

Le osservazioni e pareri, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 4 del 2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, giunte entro i termini previsti

dalle norme sono state quelle dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale « A.T.O. Brenta » e dal Comune di Carmignano di Brenta, altre sono state presentate fuori termine (Comune di Cittadella, Città di Bassano del Grappa, Comune di Piazzola sul Brenta, Comune di Pozzoleone, Comune di Fontaniva, Provincia di Vicenza, Comune di Tezze sul Brenta, Comune di Fontaniva, Comune di Cartigliano, Comune di Nove, Comune di Fontaniva, Provincia di Padova, Associazione Pescatori Bacino Acque Fiume Brenta, Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, Autorità d'ambito territoriale ottimale « A.T.O. Brenta »), tanto che il Presidente della Commissione VIA, nella riunione del 14 novembre 2008 ha disposto, ai sensi del decreto legislativo n. 4 del 2008, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

La presentazione del progetto alla Commissione Regionale VIA è avvenuta nella seduta del 1° ottobre 2008 ed è stato affidato dal Presidente al gruppo di esperti incaricati dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere di compatibilità ambientale ed all'approvazione ed autorizzazione del progetto che, in data 13 novembre 2008, ha effettuato il sopralluogo sull'area di intervento, con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate.

In merito alla questione, le province di Padova e di Vicenza, nei cui territori ricadono gli interventi progettati, si sono pronunciate con propri provvedimenti.

In particolare, il Consiglio della Provincia di Padova ha emanato la delibera 372 in data 20 ottobre 2008 con la quale, oltre a far proprie tutte le osservazioni in relazione al progetto relative tra l'altro alle modalità delle procedure della VIA, all'avvio di un adeguato sistema di moni-

toraggio, alla richiesta di istituzione di una commissione tecnica di valutazione e di controllo, alla redazione di uno Studio di impatto ambientale che valuti anche soluzioni alternative, alle integrazioni delle carenze evidenziate nella valutazione d'incidenza, delibera di « subordinare la realizzazione delle cinque rampe al monitoraggio della prima fase delle prime due rampe S1 e S2 in località Nove e Cartigliano » e di richiedere « l'istituzione di un tavolo istituzionale con il compito di valutare tutti gli aspetti legati agli interventi programmati compresi gli effetti della realizzazione delle rampe S1 e S2 relativamente ai prelievi sostenibili sia da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo ».

La Provincia di Vicenza, dal canto suo, ha prodotto le proprie osservazioni tramite la delibera di Giunta n. 384 del 23 settembre 2008 che, nel confermare le osservazioni espresse con le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 58123/66 del 4 ottobre 2007 e di Giunta Provinciale n. 5147/12 del 22 gennaio 2008, subordina « l'eventuale costruzione delle successive cinque rampe di stabilizzazione del fondo lungo l'asta del fiume Brenta tra Noce e Carturo ai risultati del monitoraggio sulla effettiva capacità infiltrante delle prime due briglie ».

Ad oggi, l'istanza in oggetto è ancora in fase di istruttoria tecnica da parte della Commissione regionale VIA e nel corso della stessa, assicura la Regione, con l'esame del progetto e la valutazione del suo impatto, saranno valutati tutti gli aspetti ambientali indicati nel testo dell'interrogazione, comprese tutte le osservazioni ed i pareri presentati durante il procedimento amministrativo da parte degli enti e dei cittadini interessati.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01286 Bratti: Sul contenuto del decreto legislativo n. 30 del 2009.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 5-01286 presentata dagli onorevoli Bratti e Mariani, con la quale si chiede di sapere se corrisponde al vero che le tabelle dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 30 del 2009 « Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento » non risultano conformi al parere espresso in merito dalla VIII Commissione parlamentare, nonché di conoscere i motivi per cui il metil terz-butil etere (MTBE) sia stato escluso dall'elenco delle sostanze pericolose, si rappresenta quanto segue.

La Commissione VIII, nell'esprimere parere favorevole allo schema di decreto proposto dal Governo, ha posto diverse condizioni, tra cui quella di valutare l'opportunità di uniformare la tabella 3 dell'allegato 3 del decreto di recepimento all'allegato II della direttiva 2006/118/CE.

Dal confronto tra le due tabelle emerge che l'elenco delle sostanze pericolose della tabella 3, allegato 3, del decreto, non solo

ricomprende tutti i parametri della lista di cui all'allegato II della Direttiva, ma ne prevede molti altri, in considerazione delle criticità specifiche del territorio nazionale, così come stabilito dalla stessa direttiva.

A tal proposito si segnala che all'articolo 8 del decreto in questione è previsto che la Tabella 3, allegato 3, deve essere soggetta a revisione con cadenza almeno biennale.

In tal modo si potrà procedere allo stralcio delle sostanze che non costituiscono più un rischio per i corpi idrici sotterranei, ovvero all'inserimento di ulteriori sostanze di cui le Regioni riscontrino la presenza nelle acque sotterranee ricadenti nel territorio di propria competenza.

Per quanto concerne, infine, il metil terz-butil etere (MTBE), si fa presente che tale sostanza non rientra tra i parametri fissati dalla Direttiva e che il suo inserimento nello schema di decreto, come l'opportunità del suo successivo stralcio, è stato oggetto di attenta valutazione da parte del Governo.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01355 Mariani: Misure per la salvaguardia e il recupero ambientale del lago di Massaciuccoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01355 presentata dall'onorevole Mariani, concernente le problematiche ambientali che presenta il lago di Massaciuccoli, si rappresenta quanto segue.

Il bacino del lago di Massaciuccoli si estende tra le province di Pisa e Lucca, con un perimetro di circa 10 chilometri ed un'estensione di oltre 2000 ettari (700 per il lago e 1300 per il padule). Dopo essere stato fortemente intaccato dall'intensa attività estrattiva della sabbia silicea, il bacino è stato sottoposto ad una serie di pressioni che ne hanno compromesso le caratteristiche naturali, causando così una perdita di qualità ambientale ed alterazioni che si riscontrano sia nelle acque del lago che, di riflesso, nelle sue componenti vegetazionali e faunistiche.

Particolarmente significativo appare il fenomeno di eutrofizzazione delle acque, le cui cause sono state individuate negli apporti degli scarichi civili non opportunamente depurati e nel dilavamento dei terreni agricoli chimicamente trattati della zona di bonifica. Altro fenomeno da evidenziare è quello dell'interrimento, ossia la riduzione del volume dell'invaso dovuto al trasporto solido di origine agricola che confluisce nel lago dalle aree circostanti. A peggiorare la situazione si aggiungono i problemi relativi al ricambio idrico, alla salinizzazione e alla presenza di specie alloctone recentemente immesse (in particolare il gambero della Louisiana) che hanno modificato la rete trofica.

Il ricambio idrico del lago, in particolare, avviene quasi esclusivamente con ac-

que immesse mediante le pompe idrovore utilizzate nella zona bonificata che si trova in larga parte al di sotto del livello del lago. Le sorgenti naturali presenti, inoltre, vengono utilizzate per scopi idropotabili e l'acqua di elevata qualità, derivata in estate dal fiume Serchio attraverso il canale Barra, viene intercettata per scopi irrigui prima che raggiunga il lago non contribuendo, quindi, al ricambio idrico.

Data la complessità dei problemi che interessano il lago e il padule e la diversità di cause che contribuiscono a tale situazione di degrado, si è reso necessario un intervento di tipo integrato tra le amministrazioni competenti e gli enti locali.

In quest'ottica il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 28 gennaio 2006, ha stipulato con tutti i soggetti coinvolti un accordo di programma integrativo dell'accordo quadro già firmato con la Regione Toscana nel 2002.

Tale accordo ha una copertura finanziaria di 20,5 milioni di euro ed ha come finalità principale la realizzazione delle condizioni per il miglioramento della qualità delle acque del lago di Massaciuccoli, nonché il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Tutela per il bacino del fiume Serchio.

Tra gli interventi prioritari e urgenti, l'Accordo prevede la realizzazione di una derivazione dal fiume Serchio per addurre acque al lago e la mitigazione dell'inquinamento diffuso di origine agricola.

L'opera di adduzione è stata finanziata nell'ambito dell'Accordo di Programma per un importo pari a 18 milioni di euro, tuttora disponibili.

L'immissione di acqua nel lago può considerarsi efficace ai fini della minimizzazione dell'inquinamento eutrofico causato dall'apporto di nutrienti provenienti dal processo di mineralizzazione dei sedimenti, che si somma ai possibili rilasci dal substrato torboso, saturo d'acqua, sul quale si effettuano le coltivazioni.

Gli interventi di rimozione dei sedimenti, invece, appaiono difficilmente realizzabili per le dimensioni dell'opera, non concentrata in una porzione del bacino, ma diffusa su tutta la sua estensione. Su tali nutrienti, riconosciuti come causa di auto-innesco del processo di eutrofizzazione, appare preferibile, infatti, eseguire trattamenti con inattivanti o con chiarificazione delle acque, ottenuta grazie all'immissione costante e localizzata di acque di buona qualità. La ripresa delle macrofite tipiche di questi ambienti, poi, consentirebbe l'automatica immobilizzazione dei nutrienti del fondale, grazie all'ossigenazione dovuta agli apparati radicali delle stesse piante.

Si ritiene, quindi, che l'opera di derivazione di acqua dal fiume Serchio possa determinare un effetto positivo in termini qualitativi, soprattutto se tale apporto av-

viene in corrispondenza di punti caratterizzati da fondale idoneo, dove potrebbero esservi le condizioni per tentare di ricostruire una buona catena trofica da cui far partire il processo di rigenerazione del lago.

Per ciò che concerne, poi, la mitigazione dell'impatto di origine agricola, la Regione Toscana, in ossequio all'impegno assunto nell'accordo di programma, ha adottato il Piano regionale di azione ambientale 2007-2010, in virtù del quale l'ARPAT è stata incaricata di effettuare controlli sull'evoluzione dell'eutrofizzazione del lago e di realizzare esperimenti in ambiente controllato per la verifica di un'ipotesi di risanamento a mezzo della inattivazione dei nutrienti. L'ARPAT svolge, in particolare, attività di monitoraggio delle acque superficiali, di controllo degli scarichi e di controllo dei reflui dei depuratori dei Comuni rivieraschi.

Si segnala, infine, che sono in corso studi di dettaglio, promossi dalla Regione Toscana ed eseguiti dall'Università di Pisa, tesi alla valutazione delle tipologie delle diverse lavorazioni agricole in relazione al rilascio di nutrienti attraverso le idrovore ed individuazione delle colture meno idroesigenti.

INDICE GENERALE**II Giustizia**

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvato dal Senato e petizione n. 638 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	12
Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento. C. 1505 Belcastro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	13

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	16
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	17
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	18
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	19

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la concorrenza e del mercato, Antonio
Caticalà, sulle tematiche relative all'applicazione della disciplina *antitrust* nel settore
bancario (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) .. 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto
agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti
fondiari (ANBI) e dell'Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche (Gruppo
183) (*Svolgimento e conclusione*) 23

INTERROGAZIONI:

5-00959 Germanà: Interventi per l'assetto idrogeologico della Sicilia e della Calabria 24

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 26

5-00988 Velo: Valorizzazione ambientale e turistica dell'isola di Pianosa 24

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 28

5-01108 Lanzarin: Interventi di laminazione delle piene del fiume Brenta fra Nove e
Cartigliano 24

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 30

5-01286 Bratti: Sul contenuto del decreto legislativo n. 30 del 2009 24

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 32

5-01355 Mariani: Misure per la salvaguardia e il recupero ambientale del lago di Massa-
ciuccoli 25

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 33

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

